

BASI 15 Società a Responsabilità Limitata

Al Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio*

Via della Mercede, 96
00186 Roma (RM)

per PEC commissariobagnoli@pec.governo.it

All'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – Invitalia S.p.A.

Via Calabria, 46
00187 Roma (RM)

per PEC segreteriaad@postacert.invitalia.it
bagnoli@postacert.invitalia.it

e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)

per PEC SUA@pec.minambiente.it
cress@pec.minambiente.it
mac@pec.minambiente.it
ria@pec.minambiente.it

OGGETTO: Indizione della Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli - Coroglio (v. nota del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio* n. prot. CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020)

Osservazioni di Basi 15 Società a responsabilità limitata

La sottoscritta **BASI 15 S.R.L** (Codice Fiscale e Partita IVA 13475121003; Numero REA RM-1450046) con sede legale in Via Corso di Francia, n. 200, 00191, Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Claudio Gioacchino Maria Criscuolo (Codice Fiscale CRSCDG72P09L219A), formula le seguenti osservazioni con riferimento alla indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare per l'esame dello Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli – Coroglio.

1 – Basi 15 S.r.l. è proprietaria di alcuni terreni all'interno del Sito di Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio*.

I terreni si trovano all'interno di un'ex area industriale, in grandissima parte appartenuta all'ILVA. La società ha acquisito tali terreni il 22 luglio 2015, a seguito di un atto di scissione parziale proporzionale della Cementir Italia S.p.A., la quale, a sua volta, li aveva acquisiti il 27 dicembre 2007 da Cementir – Cementerie del Tirreno S.p.A. (società appartenuta all'IRI sino al 1992).

2 – Il 26 giugno 2020 il Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale *Bagnoli-Coroglio* ha inviato alla Società la nota n. prot. CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020, avente ad oggetto *Indizione della Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per*

la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di Bagnoli – Coroglio.

3 – Tale *Progetto* costituisce la prosecuzione del percorso iniziato con l'approvazione dello stralcio urbanistico del PRARU (impugnato da Basi 15 S.r.l. con il ricorso n. 2694/2019 reg. gen., pendente dinanzi il TAR Campania – sede di Napoli – Sez. V, in relazione al quale la scrivente Società afferma espressamente di avere interesse alla sua prosecuzione) Ciò emerge chiaramente leggendo le premesse della nota CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020, specialmente nella parte in cui afferma che *“Invitalia ha redatto il “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica ed il Risanamento Ambientale all'interno del sito di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio” in rispondenza alle previsioni dello stralcio urbanistico approvato, ai risultati del piano di caratterizzazione delle aree marino-costiere, ai risultati del piano di caratterizzazione delle aree a terra, dell'analisi rischio sanitario-ambientale approvata e ai risultati dei test di applicazione delle tecnologie di bonifica”*.

4 – La nota CSB 000060/2020 del 26 giugno 2020 avverte che *“tutti i soggetti in indirizzo o comunque interessati sono invitati a far pervenire proprie determinazioni congruamente motivate, entro quarantacinque (45) giorni dalla data della presente, ovvero entro il 10 agosto 2020, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e art. 47 del d.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)”*.

5 – Basi 15 S.r.l., letti gli atti pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – Invitalia S.p.A., formula le seguenti

OSSERVAZIONI

6 – Dall'esame degli atti emergono fondamentalmente due dati.

a) Il primo è costituito dal fatto che Invitalia S.p.A. intende acquisire l'area di proprietà Basi 15 S.r.l. privilegiando *“la possibilità di addivenire ad una cessione consensuale che, come previsto dalla normativa vigente, prevede agevolazioni a favore del cedente”* (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RG_02, pag. 32).

b) Il secondo dato è costituito dal fatto che una volta acquisita l'area di proprietà Basi 15 S.r.l., Invitalia S.p.A. si occuperà del risanamento ambientale della stessa (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RGC_02, pag. 9-10), mediante il seguente *“iter*:

– *attività preliminari consistenti nella pulizia delle aree da eventuali materiali stoccati al piano campagna e/o all'interno dei manufatti presenti;*

– *demolizioni dei manufatti che insistono sull'area. Le operazioni di demolizione si potranno avviare a seguito di un'accurata indagine che consenta di essere certi che, nel demolito, non ci siano materiali inquinanti e/o inquinati la cui presenza possa condizionare il successivo trattamento;*

– *gestione del materiale demolito: quanto ottenuto dalle demolizioni, scevro da materiale potenzialmente inquinante, dovrà essere in parte o totalmente trattato (frantumato) e caratterizzato al fine di poterlo destinare ad altri impieghi (eventuale ricollocazione/riutilizzo);*

– *caratterizzazione di dettaglio: dovrà essere necessario eseguire un “Piano di caratterizzazione integrativo” delle impronte degli edifici una volta demoliti (cfr. riferimento documento “2015E051INV_FTE_AMB_INNC_05”);*

– *eventuale revisione della AdR ed eventuale trattamento di bonifica”*.

SUB A)

7 – Basi 15 S.r.l. ribadisce di voler prendere in considerazione la cessione bonaria delle proprie aree, ma a condizione che le basi di tale cessione siano quelle di cui alla trattativa attualmente in corso con il Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio.

SUB B)

BASI 15 Società a Responsabilità Limitata

Basi 15 S.r.l. prende atto di quanto Invitalia S.p.A. afferma espressamente, ovvero che *“l’iter consistente in una serie di operazioni mirate allo “svuotamento” della stessa [area Basi 15] dalle attuali caratteristiche, trasformandola e destinandola all’uso previsto dal PRARU”* sarà un suo compito (doc. 2015E051INV_FTE_AMB_RGC_02, pag. 9-10).

Basi 15 S.r.l. prende, quindi, atto che l’attività di risanamento ambientale della propria area descritta nel Piano è da intendersi a totale ed esclusivo carico di Invitalia S.p.A. e tiene, pertanto, a precisare che ogni diversa e contraria interpretazione/determinazione tale da imporle (anche indirettamente) obblighi (anche futuri) non sarà accettata, non essendo Basi 15 S.r.l. responsabile dello stato di contaminazione di tale area.

Come ormai noto, nel tempo, infatti, Basi 15 S.r.l. ha potuto dimostrare (sia in sede procedimentale, sia in giudizio) di non essere responsabile per la contaminazione riscontrata nella propria area:

– sia sotto il profilo oggettivo, provando su base scientifica che l’origine delle sostanze contaminanti non è in alcun modo riconducibile al processo produttivo del cemento svolto nell’area dall’IRI, bensì deve senza dubbio considerarsi legata (i) ai processi industriali esercitati nella confinante e vastissima area dell’ex ILVA e/o (ii) alle caratteristiche naturali della zona del grande complesso vulcanico dei *Campi Flegrei*.

– sia sotto il profilo soggettivo, essendo Basi 15 da ricondurre ad una compagine societaria (Caltagirone S.p.A.), divenuta proprietaria del cementificio il 20 febbraio 1992, quando quest’ultimo era in fase di dismissione. Sino a quella data il cementificio, era stato diretto e controllato dall’IRI. Pertanto, anche nella denegata ipotesi dell’attribuzione della responsabilità della contaminazione dell’area alle attività ivi svolte (ma – come detto – così non è, per assoluta mancanza di nesso causale), Basi 15 S.r.l. non potrebbe comunque essere chiamate a risponderne, dato che la Caltagirone S.p.A. ha acquisito il cementificio quando questo era già in fase di dismissione

In forza di quanto sopra, si confida nell’accoglimento delle presenti osservazioni.

Distinti saluti

Roma, 5 agosto 2020

Avv. Claudio Gioacchino Maria Criscuolo
